

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 125 del 05/11/2009 - rif. PREC 56/09/L

Parere di Precontenzioso n. 125 del 05/11/2009 - rif. PREC 56/09/L d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.1

Ciò che rileva ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è il concetto di immoralità professionale, per cui occorre che il reato ascritto sia idoneo a manifestare una radicale e sicura contraddizione con i principi deontologici della professione. Non essendo indicati dalla norma i reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale delle imprese partecipanti alle gare di appalto, spetta all'amministrazione stabilire, motivatamente, se il reato per il quale il soggetto è stato condannato provoca, secondo il comune e ragionevole convincimento, una obiettiva incisione sull'affidabilità del condannato, sia sul piano morale sia sul piano professionale, tale da determinare l'esclusione dalla gara. Non è conforme alla normativa di settore l'operato della stazione appaltante che, nel motivare il provvedimento di esclusione, non tenga conto di elementi quali l'esistenza di recidive, la natura del reato contestato o gli anni trascorsi dalla data della sentenza.